SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 aprile 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 aprile 2010, n. **51**.

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo.

2. Per i Ministri l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati.

3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia il processo ad altra udienza.

4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dell'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 889):

Presentato dall'on. GIUSEPPE CONSOLO l'8 maggio 2008

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 giugno 2008 con parere della I commissione.

Esaminato dalla II commissione il 9, 10, 11, 16 e 17 dicembre 2009; il 12 e 20 gennaio 2010.

Esaminato in aula il 25 gennaio 2010; il 2 febbraio 2010 ed approvato il 3 febbraio 2010 in un T.U. con gli atti n. 2964 (on. MICHAELA BIANCOFIORE ed altri), 2982 (on. ENRICO LA LOGGIA), 3005 (on. ENRICO COSTA), 3013 (on. MICHELE GIUSEPPE VIETTI) 3028 (on. FEDERICO PALOMBA), 3029 (on. MAURIZIO PANIZ).

Senato della Repubblica (atto n. 1996):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia) in sede referente, il 4 febbraio 2010 con parere della 1ª commissione.

Esaminato dalla 2ª commissione il 9, 10, 16, 17 e 23 febbraio 2010; il 2 marzo 2010.

Esaminato in aula il 23 febbraio 2010 ed il 9 marzo 2010 ed approvato il 10 marzo 2010.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 420-*ter* del codice di procedura penale:

«Art. 420-*ter (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore).* — 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'art. 419, comma 1.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.

4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.».

— Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e successive modificazioni:

«Art. 5 *(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:

a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;

c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;

d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge;

e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione;

f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:

a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;

b) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;

c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva;

c-*bis*) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti;

d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;

e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al ministro competente relazioni e verifiche amministrative;

f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;

g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;

h) può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;

i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:

a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;

a-*bis*) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;

b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attività dei commissari del Governo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».

«Art. 6 *(Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati interministeriali).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall'art. 95, primo comma, della Costituzione, può essere coadiuvato da un Comitato, che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed è composto dai ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza.

3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perché stabilisca le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.».

«Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).* — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome.».

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) e successive modificazioni:

«Art. 2 *(Finalità e funzioni).* — 1. Il presente decreto legislativo disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui attività il Presidente si avvale per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene conto, in particolare, della esigenza di assicurare, anche attraverso il collegamento funzionale con le altre amministrazioni interessate, l'unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione.

2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:

a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;

b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri organi costituzionali;

c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;

d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;

e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;

f) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale;

g) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;

h) il coordinamento dell'attività amministrativa del Governo e della funzionalità dei sistemi di controllo interno;

i) la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni;

l) il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, di informazione, nonché relative all'editoria ed ai prodotti editoriali;

m) la promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro pubblico;

n) il coordinamento di particolari politiche di settore considerate strategiche dal programma di Governo;

o) il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali.».

«Art. 3 *(Partecipazione all'Unione europea).* — 1. Il Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea.

2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresì, per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazione delle norme comunitarie e in materia di relazioni con le istituzioni comunitarie.».

«Art. 4 *(Rapporti con il sistema delle autonomie).* — 1. Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali.

2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, promuove le iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri.».

— Si riporta il testo dell'articolo 159 del codice penale:

«Art. 159 *(Sospensione del corso della prescrizione).* — Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;

2) deferimento della questione ad altro giudizio;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'art. 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.».

Note all'art. 2:

— Si riporta l'art. 96 della Costituzione:

«Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.».

10G0076

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 luglio 2009, n. **219**.

Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera *e)*, «Costa degli Infreschi», e l'articolo 19, comma 5, che prevede l'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente di un regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera *f)*, che abroga l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l'articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria Tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la Segreteria tecnica per le aree marine protette;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimità su atti della Corte dei Conti, convocata

per l'esercizio del controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione dello schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio istitutivi dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», ritenendo che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito Regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge;

Considerato opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere alla predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le amministrazioni territoriali interessate;

Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso dal Comune di Camerota espresso in sede di Conferenza Unificata;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso dal Comune di San Giovanni a Piro espresso in sede di Conferenza Unificata;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso in sede di Conferenza Unificata dalla Provincia di Salerno;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso dalla Regione Campania con nota n. 2785 del 15 ottobre 2007;

Visto il parere favorevole sull'istituzione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso dall'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 052 del 22 dicembre 2003;

Visto il parere favorevole sulla proposta di regolamento di disciplina n. 135/CU espresso nella seduta del 20 dicembre 2007 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituzione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta»;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 817/08, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 aprile 2008;

Vista la nota del 31 marzo 2009 prot. UL/2009/7672 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge del 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 luglio 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 248

ALLEGATO

Allegato di cui all'articolo 1

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA" (ex articolo 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - *Oggetto*

1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attività consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2 - *Definizioni*

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
f) «centri di immersione», le società, imprese, associazioni o circoli sportivi che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
g) «ente gestore», il soggetto gestore dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, già competente alla gestione della confinante area protetta terrestre;
h) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e inferiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

i) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
j) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
k) «mitilicoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di mitili in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
l) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
m) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
n) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definita ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
o) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
p) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
q) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
r) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
s) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;
t) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
u) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definita all'articolo 136 del codice della navigazione;
v) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
w) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3 - *Finalità, delimitazione dell'area marina protetta e attività non consentite*

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta" e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Art. 4 - *Zonazione dell'area marina protetta*

1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.
2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
   a) il tratto di mare prospiciente la costa compresa tra Punta Levante Cala Bianca, Punta degli Iscolelli e Grotta Santa Maria, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine	
L1	39° 59'. 64 N	15° 25'. 33 E	(in costa)
M	39° 59'. 56 N	15° 25'. 56 E	
N	39° 59'. 25 N	15° 25'. 30 E	
P	39° 59'. 49 N	15° 24'. 60 E	
R1	39° 59'. 64 N	15° 24'. 70 E	(in costa)

3. La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
   a) il tratto di mare circostante la zona A compreso tra Punta Zancale e Punta dell'Omo, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine	
E1	39° 59'. 78 N	15° 23'. 22 E	(in costa)
F	39° 58'. 98 N	15° 25'. 39 E	
G	40° 01'. 44 N	15° 27'. 47 E	
H1	40° 01'. 63 N	15° 27'. 15 E	(in costa)

4. Nella zona B è individuata una sottozona, sottoposta ad un più elevato regime di tutela ambientale a motivo del particolare interesse naturalistico, nel tratto di mare nord-occidentale del Porto degli Infreschi, all'interno della congiungente dei seguenti punti a terra:

Punto	Latitudine	Longitudine	
S1	39° 59'. 94 N	15° 25'. 72 E	(in costa)
T1	40° 00'. 02 N	15° 25'. 59 E	(in costa)

5. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento.

6. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 5 - *Attività consentite*

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta" e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:

Zona A di riserva integrale	a) le attività di soccorso e sorveglianza b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; c) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta. d) le visite guidate subacquee all'interno della Grotta dell'Alabastro, autorizzate dal soggetto gestore, secondo percorsi prefissati, e con modalità che garantiscano il mantenimento dell'integrità ambientale.
Zona B di riserva generale	a) le attività consentite in zona A; b) la balneazione; c) la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante; d) l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; e) l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; f) l'accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ; g) l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore; h) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; i) l'ancoraggio, ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; j) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle

	suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; k) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; l) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei Comuni compresi nell'area marina protetta; m) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nei comuni compresi nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto; n) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore; o) l'attività di mitilicoltura negli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinata dal soggetto gestore, che provvederà a regolamentare anche l'accesso delle unità navali che svolgono azioni di supporto e le modalità di spostamento degli impianti all'esterno dell'area marina protetta allo scadere delle concessioni in essere. Nella sottozona, come individuata all'articolo 4, comma 4, sono consentite esclusivamente le attività di cui ai precedenti punti a, b, c.
Zona C di riserva parziale	a) le attività consentite in zona A e in zona B; b) l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; c) l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; d) la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei Comuni compresi nell'area marina protetta; e) l'attività di mitilicoltura negli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinata dal soggetto gestore, che provvederà a regolamentare anche

	l'accesso delle unità navali che svolgono azioni di supporto e le modalità di spostamento degli impianti all'esterno dell'area marina protetta allo scadere delle concessioni in essere. f) l'impiego di fuochi d'artificio in occasione delle feste tradizionali, previa l'autorizzazione del Soggetto Gestore.

2. Ai fini del presente regolamento e della previsione di misure di premialità ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti:
   a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
   b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;
   c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;

Art. 6 - *Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attività consentite, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 979 del 1982.
2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attività di cui all'articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, l'Ente gestore propone un nuovo regolamento, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1.
5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività consentite, la proposta di regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall'Ente gestore prevede misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 - *Sorveglianza*

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'articolo 13 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 8 - *Sanzioni*

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente regolamentoe dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'Area marina protetta, è immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'Area marina protetta.

Art. 9 - *Pubblicità*

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima assicura e mantiene l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1983, n. 16, supplemento ordinario.

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.

— Si riportano i testi dei commi 3 e 4, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 36, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, supplemento ordinario:

«Art. 36 *(Aree marine di reperimento).* — 1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

a) Isola di Gallinara;

b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;

c) Secche di Torpaterno;

d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;

e) Costa degli Infreschi;

f) Costa di Maratea;

g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);

h) Costa del Monte Conero;

i) Isola di Pantelleria;

l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;

m) Acicastello - Le Grotte;

n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);

o) Capo Spartivento - Capo Teulada;

p) Capo Testa - Punta Falcone;

q) Santa Maria di Castellabate;

r) Monte di Scauri;

s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;

t) Parco marino del Piceno;

u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno";

v) Isola di Bergeggi;

z) Stagnone di Marsala;

aa) Capo Passero;

bb) Pantani di Vindicari;

cc) Isola di San Pietro;

dd) Isola dell'Asinara;

ee) Capo Carbonara;

ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano";

ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei";

ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco.».

— Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 19, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, supplemento ordinario:

«5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.».

— Si riporta il testo della lettera *f)*, del comma 1, dell'art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2007, n. 158, supplemento ordinario.

— Il testo del comma 1, dell'art. 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è il seguente:

«Art. 4 *(Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile).* — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.».

— Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2005, n. 202, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2003, n. 132:

«6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

— Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti).* — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e);

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.».

— Si riporta il testo dell'art. 19, commi 3 e 5, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394:

«3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. *(Omissis).*

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.».

— Si riporta il testo dell'art. 77, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario:

«Art. 77 *(Compiti di rilievo nazionale).* — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.».

10G0065

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2010.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, concernente l'istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art.12, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2009;

Ritenuto necessario provvedere alla determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla citata legge 8 agosto 1985, n. 440;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

Il presente decreto determina ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990 i criteri, le modalità e le forme di pubblicità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985.

Art. 2.

Beneficiari

Gli assegni straordinari vitalizi sono assegnati a cittadini italiani che abbiano illustrato la Patria attraverso meriti acquisiti nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, del lavoro, nel disimpegno di pubblici uffici o di attività svolte a fini sociali, filantropici, umanitari, e che versino in stato di particolare necessità.

I candidati devono:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) essere in possesso di documentazione che attesti la chiara fama ed i meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale;

c) versare in uno stato di particolare necessità;

d) non aver subito pronunce di condanne penali irrevocabili con conseguente interdizione dai pubblici uffici.

Art. 3.

Assegno straordinario vitalizio

L'importo massimo annuo dell'assegno vitalizio, commisurato all'attuale costo della vita, ammonta ad euro 24.000,00, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2009, citato in premessa.

Art. 4.

Istruttoria delle richieste di concessione

Le domande di concessione dell'assegno vitalizio sono registrate in apposita banca dati presso l'ufficio competente del Segretariato generale.

L'istruttoria delle domande consiste nella verifica del possesso dei citati requisiti previsti dalla legge n. 440/1985 attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda.

In caso di documentazione incompleta od insufficiente, l'ufficio preposto interessa l'ufficio territoriale del Governo di competenza al fine di acquisire l'ulteriore documentazione.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti *b)* e *c)* di cui all'art. 2 è dimostrato sulla base dei seguenti criteri:

lettera *b)*: presenza di documentazione relativa a riconoscimenti consistenti, a titolo esemplificativo, in giudizi positivi formulati dalla critica e dalla stampa specializzata, apprezzamenti e segnalazioni da parte di personalità riconosciute a livello nazionale, attestazioni di merito da parte di esperti, di accademici, di enti, organismi, istituzioni di varia natura, pubblici e privati. La fama ed i meriti acquisiti e come sopra documentati, devono essere estesi a livello nazionale e/o internazionale, accrescendo e onorando l'immagine dell'Italia. La documentazione deve pertanto contenere riscontri oggettivi dai quali si desuma che l'attività svolta dall'interessato ha accresciuto il prestigio dell'Italia;

lettera *c)*: presenza di documentazione relativa ad una situazione economica complessiva che evidenzi una condizione di particolare necessità (reddito annuale dichiarato, eventuali altre entrate, beni mobili e immobili di proprietà, situazioni debitorie, spese impreviste e documentate, stati di malattia e/o di disagio sociale che richiedano cure ed assistenza materiale) tale da fare emergere l'esigenza di restituire all'interessato un'esistenza dignitosa.

Tale esigenza sussiste:

in presenza di una situazione reddituale complessivamente non superiore al reddito medio della popolazione italiana, come rilevato annualmente da organi istituzionali;

in presenza di circostanze di straordinaria ed obiettiva necessità economica che rendano insufficiente il reddito in godimento.

Le risultanze dell'istruttoria vengono compiutamente illustrate ed inoltrate al Consiglio dei Ministri per l'esame e la conseguente valutazione di merito.

Art. 5.

Concessione dell'assegno vitalizio

La concessione dell'assegno straordinario vitalizio è deliberata dal Consiglio dei Ministri e, previa comunicazione al Parlamento, viene attribuita con decreto del Presidente della Repubblica.

La concessione dell'assegno può essere revocata nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all'art. 2, lettere *c)* e *d)*.

Art. 6.

Pubblicità

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito del Governo www.governo.it

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 febbraio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 131

10A04007

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010. (Ordinanza n. 3862).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741, recante «Primi in-

terventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010;

Considerato che le eccezionali ed abbondanti precipitazioni che nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 hanno colpito la regione Calabria hanno generato gravi dissesti idrogeologici caratterizzati da smottamenti e movimenti franosi che hanno interessato anche centri abitati, in particolare nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia;

Considerato, inoltre, che i fenomeni idrogeologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, comunque, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Calabria è nominato commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale in premessa, e provvede, previa individuazione dei comuni colpiti, anche avvalendosi delle province calabresi nonché dei comuni interessati dagli eventi in qualità di soggetti attuatori, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo e al ripristino della viabilità, a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui in premessa, nonché alla realizzazione di interventi prioritari e permanenti di mitigazione dei rischi idrogeologici e idraulici.2. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

3. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi resisi necessari per il superamento dell'emergenza, ed all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali interessati, deve contenere:

a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma urgenza e gli emolumenti spettanti al personale appartenente alla pubblica amministrazione a fronte delle ore di lavoro straordinario effettivamente reso, come certificato dalle prefetture per quanto concerne il personale prefettizio, le Forze di Polizia, ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e dei rimborsi dovuti per l'impiego del volontariato e della Croce rossa italiana nei termini di cui all'art. 3;

b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza ancora necessari, nonché per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, nonché la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;

c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;

e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati destinati ad abitazione principale.

4. Il piano di cui al comma 3 deve essere predisposto in accordo con il piano generale degli interventi adottato ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741, nel rispetto di quanto previsto dai commi 9 e 10 del richiamato art. 1, e comunque in modo da garantire la gestione unitaria degli interventi.

5. Il commissario delegato, al fine di effettuare una valutazione tecnica, anche attraverso l'attività di sopralluogo e monitoraggio, degli eventi e del rischio ancora in atto, di disporre la perimetrazione delle aree interdette, previa diffida all'autorità comunale competente ed eventualmente inadempiente, e di definire gli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio, nonché quelli di somma urgenza, provvede a costituire e a coordinare un gruppo tecnico costituito da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri membro della commissione grandi rischi, da un rappresentante della direzione regionale dei Vigili del fuoco, da un rappresentante dell'autorità di bacino regionale, da un rappresentante per ogni dipartimento regionale coinvolto nel superamento dell'emergenza in rassegna, dal competente dirigente tecnico di ciascuna amministrazione provinciale colpita dagli eventi calamitosi, da un rappresentante per ogni prefettura competente in relazione al territorio interessato e da un rappresentante dell'Università della Calabria o, nel caso in cui quest'ulti-

mo ne faccia parte ad altro titolo, da un rappresentante di uno dei centri di competenza di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 11 settembre 2007, n. 4324.

6. Per il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività che è tenuto a svolgere con riferimento allo stato di emergenza in argomento, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009.

7. In favore del personale di cui ai commi 1, lettera *a)*, e 6 direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente reso, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

8. Ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità, cui sono stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 25% della medesima.

9. Il commissario delegato provvede con proprio provvedimento alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi 7 e 8 stabilendone limiti e procedure con oneri a carico dell'art. 12, della presente ordinanza.

10. Per le attività di cui al comma 5 il commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, può avvalersi anche della struttura di missione di cui all'art. 9 della presente ordinanza.

11. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, il commissario delegato e i soggetti attuatori si avvalgono delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce rossa italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad erogare, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito nella misura massima di € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre 12 mesi dall'ordinanza di sgombero.

Art. 5.

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, è autorizzato ad erogare, anche per il tramite dei soggetti attuatori, contributi fino al 70% e nel limite massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il commissario delegato è autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. Il commissario delegato è autorizzato a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di 5.000,00 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

Art. 6.

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, ai soggetti interessati:

a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro;

b) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili, fino ad un massimo di 60.000,00 euro;

c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata.

La sospensione dell'attività deve essere almeno di sei giorni lavorativi.

2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

3. Il commissario delegato definisce, con propri provvedimenti, in termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse disponibili, le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese.

4. Il commissario delegato è, altresì, autorizzato a concedere un contributo a favore dei proprietari, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di 10.000,00 euro sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario stesso con proprio provvedimento.

Art. 7.

1. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza sono scomputati dalle eventuali contribuzioni concesse. I medesimi contributi, con esclusione di quelli di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra quanto percepito a titolo di indennizzo assicurativo ed il contributo previsto.

Art. 8.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza, il commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, il cronoprogramma delle attività da porre in essere, articolato in relazione alle diverse tipologie d'azione, cadenzato per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal cronoprogramma.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, il comitato di rientro nell'ordinario, istituito ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009, ha il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

Art. 9.

1. Al fine di supportare il commissario delegato nella valutazione tecnica e pianificazione delle attività di prevenzione e mitigazione del rischio e di protezione civile, di cui all'art. 1, comma 5, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad istituire una apposita struttura di missione, con compiti di raccordo anche con il comitato di rientro di cui all'art. 8, nel limite di cinque unità, composta da personale del Dipartimento della protezione

civile e dei centri di competenza di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 11 settembre 2007, n. 4324, e ad avvalersi di due esperti di comprovata esperienza nel settore della protezione civile, nonché, in particolare ad avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, del dipartimento di scienza della terra dell'Università di Firenze e del laboratorio di cartografia ambientale e modellistica idrogeologica dell'Università della Calabria.

2. Il personale della struttura di missione di cui al comma 1 può essere autorizzato ad effettuare fino a 70 ore di lavoro straordinario mensile in deroga alla normativa vigente.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo della protezione civile.

Art. 10.

1. L'ANAS S.p.a. Calabria è nominata soggetto attuatore del presidente della regione Calabria - commissario delegato, con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009, per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità statale, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati ed in coordinamento con l'attività commissariale, anche pianificando interventi prioritari ed urgenti nell'ambito della pianificazione triennale di competenza.

Art. 11.

1. Il commissario delegato, presidente della regione Calabria, è autorizzato ad utilizzare i poteri di cui alla presente ordinanza al fine di fare fronte, previa individuazione dei comuni colpiti, agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Calabria nei giorni dal 24 al 27 settembre 2009, tenuto conto del nesso di causalità e continuità con i gravi eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza.

Art. 12.

1. Ai primi oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di € 15.000.000,00, a carico del Fondo della protezione civile.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A04307

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 marzo 2010.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale di conciliazione di Milano, in rappresentanza di Assolombarda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 2 del 21 febbraio 2006 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Cozzi, membro supplente in rappresentanza di Assolombarda;

Vista la nota prot. n. 280/ALP-BA/rd del 4 marzo 2010 di Assolombarda con la quale viene designato membro supplente della suddetta Commissione la dott.ssa Manuela Zocco Ramazzo in sostituzione del dott. Filippo Cozzi;

Ritenuto di dovere procedere alla sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Manuela Zocco Ramazzo è nominata membro supplente in sostituzione del dott. Filippo Cozzi in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza di Assolombarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 marzo 2010

Il direttore provinciale: WEBER

10A04006

DECRETO 17 marzo 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Alitalia Maintenance Systems S.p.a.». (Decreto n. 50734).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo quadro stipulato in sede governativa in data 14 settembre 2008 ed in particolare il punto (VI);

Visto il decreto ministeriale n. 44551 del 1° dicembre 2008 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di 379 lavoratori dipendenti della società «Alitalia Maintenance Systems S.p.a.», per il periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 gennaio 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 45357 del 19 marzo 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di 379 lavoratori dipendenti della società «Alitalia Maintenance Systems S.p.a.», per il periodo dal 31 gennaio 2009 al 30 luglio 2009;

Visto l'esame congiunto del 15 luglio 2009, intervenuto presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società «Alitalia Maintenance Systems S.p.a.», è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 1° agosto 2009, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di 360 lavoratori;

Visto il decreto n. 46788 del 31 luglio 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di 360 lavoratori dipendenti dalla società «Alitalia Maintenance Systems S.p.a.», per il periodo dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio 2010, per l'unità di Fiumicino - Roma;

Visto l'esame congiunto del 25 gennaio 2010, intervenuto presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società «Alitalia Maintenance Systems S.p.a.», è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 1° febbraio 2010, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di 357 lavoratori;

Vista l'istanza presentata in data 20 gennaio 2010, con la quale la società «Alitalia Maintenance Systems S.p.a.», ha richiesto la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010;

Ritenuto, al fine di garantire la continuità temporale dell'intervento, di autorizzare la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di 357 lavoratori dipendenti dalla società «Alitalia Maintenance Systems S.p.a.», ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di 357 lavoratori dipendenti dalla società «Alitalia Maintenance Systems S.p.a.», per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010.

Unità: Fiumicino - Roma.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A04028

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 ottobre 2009.

Istituzione dell'Area marina protetta denominata: «Costa degli Infreschi e della Masseta».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

D'INTESA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera *e)*, «Costa degli Infreschi»;

Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'articolo 2, comma 14, della, legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del 22 luglio 2003 e la successiva integrazione del 29 settembre 2003;

Visti il parere sull'istituzione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso dal Comune di Camerota con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 31 dicembre 2003 e successivamente confermato in sede di Conferenza Unificata;

Visti il parere sull'istituzione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso dal Comune di San Giovanni a Piro con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 15 gennaio 2004 e con successiva integrazione del 30 marzo 2004, e successivamente confermato in sede di Conferenza Unificata;

Visti il parere sull'istituzione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» espresso dalla Provincia di Salerno con nota prot. n. 03/Ass del 20 febbraio 2004, e successivamente confermato in sede di Conferenza Unificata;

Visti il parere sull'istituzione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso dalla Regione Campania con nota prot. n. 1409/SP del 6 aprile 2004, e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di Regolamento dell'area marina protetta, espresso dalla medesima Regione con nota 2785/SP del 15 ottobre 2007;

Visti il parere sull'istituzione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso dall'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano con deliberazione del consiglio direttivo n. 052 del 22 dicembre 2003;

Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto che il Collegio della sezione centrale di controllo di legittimità su atti della Corte dei conti, convocata per l'esercizio del controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione dello schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio istitutivi dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», ritenendo che, in sede di isti-

tuzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito Regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge.

Considerato opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere alla predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di Regolamento dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le amministrazioni territoriali interessate;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di Regolamento dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso dalla Conferenza Unificata ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella seduta del 20 dicembre 2007;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata «Costa degli Infreschi e della Masseta»;

Decreta

Art. 1.

Denominazione

È istituita l'area marina protetta denominata «Costa degli Infreschi e della Masseta».

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intende:

a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

c) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

d) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

e) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

f) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

g) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

h) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

i) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.

Finalità

L'istituzione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale;

b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

Art. 4.

Delimitazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 11 dell'Istituto idrografico della marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Punto	Latitudine				Longitudine				
A1	40°	02'.	35	N	15°	29'.	03	E	(in costa)
B	40°	01'.	57	N	15°	29'.	81	E	
C	39°	58'.	45	N	15°	25'.	48	E	
D	39°	59'.	37	N	15°	23'.	22	E	
E1	39°	59'.	78	N	15°	23'.	22	E	(in costa)

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 5.

Attività non consentite

Nell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'articolo 19, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto stabilito nel Regolamento adottato a norma dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui al successivo articolo 6, non è consentita:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) l'uso di fuochi all'aperto.

Art. 6.

Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone

La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», delimitata ai sensi del precedente articolo 4, e le attività consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente articolo 5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Regolamento di disciplina delle attività consentite, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 5 della legge n. 394 del 1991.

Art. 7.

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» è affidata all'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, come integrata dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione stipulata tra il suddetto Ente parco e i Comuni di S. Giovanni a Piro e Camerota per quanto concerne le attività ed í servizi connessi alla gestione area marina protetta.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione prevista dal Regolamento di cui al precedente articolo 6, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» a cui si deve attenere il soggetto gestore.

4. Costituiscono comunque obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b) il rispetto del termine per la predisposizione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta di cui al successivo articolo 8;

c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, potrà revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, dal Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente articolo 6, dalla convenzione di cui al precedente comma 3, dal Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al successivo articolo 8, e dalla normativa vigente in materia.

Art. 8.

Regolamento di esecuzione e di organizzazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente articolo 6, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della commissione di riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 979 del 1982.

2. Il Regolamento, di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 9.

Commissione di riserva

La commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:

a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo e del Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'articolo 11, comma 2;

b) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta di cui al precedente articolo 8, e le successive proposte di aggiornamento;

c) il programma annuale relativo alle spese di gestione;

d) le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'Area marina protetta;

e) gli atti e le procedure comunque incidenti sull'Area marina protetta.

Art. 10.

Demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento dì cui al precedente articolo 6, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di affidamento della gestione, il soggetto gestore richiede all'Amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza, realizzazione e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta, previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.

5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 11.

Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto che concernenti la delimitazione e le finalità istitutive dell'area marina protetta, nonché la zonazione e i regimi di tutela previsti dal Regolamento di cui all'articolo 6, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo e/o al Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'articolo 6.

Art. 12.

Finanziamenti

1. All'onere derivante dalle spese per l'istituzione, la regolamentazione e l'avviamento dell'area marina protetta denominata «Costa degli Infreschi e della Masseta», nonchè all'installazione dei segnalamenti e alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, della zonazione e della disciplina dell'area marina protetta oltre che all'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, si provvede per un importo pari ad € 250.000,00 con le disponibilità del capitolo 7351 dell'unità previsionale di base 21.5.4.1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009.

2. A decorrere dall'anno 2009, si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario, una somma non inferiore ad € 100.000,00 per il funzionamento dell'area marina protetta, compatibilmente con le disponibilità iscritte sulla Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» Programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.5.2 «Interventi», capitolo 1646 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 13.

Sorveglianza

La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

Art. 14.

Sanzioni

Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente articolo 6 dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

Roma, 21 ottobre 2009

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 341

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo «G & R S.r.l.», in Foggia.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 19 marzo 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 30 novembre 2009 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

G & R S.r.l., con sede legale in via G. De Petra, 43 - 71100 Foggia.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A04014

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto n. 48418 del 27 novembre 2009 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 7 aprile 2009, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

Area dei comuni di: Simbario, Spadola, Serra San Bruno (Vibo Valentia); Ruggiero, Cardinale, Chiaravalle (Catanzaro);

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della s.s. n. 182 - Trasversale delle Serre. Costruzione dei tronchi IV (Chiaravalle - Centrale - Montecucco) e IV-*bis* (diramazione per Serra San Bruno).

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con il medesimo decreto è stata autorizzata la corresponsione dal 7 aprile 2009 al 6 luglio 2011, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

10A04011

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, per le imprese operanti nell'area del comune di Salerno.

Con decreto n. 48419 del 27 novembre 2009 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 6 marzo 2009, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

Area del comune di Salerno;

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Ammodernamento e adeguamento al tipo 1/B Norne C.N.R. 80 - Tronco 1°, lotto 1°, stralcio 2° - dal km 2+500 al km 8+000.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con il medesimo decreto è stata autorizzata la corresponsione dal 6 marzo 2009 al 5 giugno 2011, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

10A04012

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Animedazon spray»

Decreto n. 24 del 26 febbraio 2010

Procedura decentrata n. DE/V/120/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario «ANIMEDAZON SPRAY» 2,45% p/p spray cutaneo.

Titolare A.I.C.: aniMedica GmbH con sede in Im Südfeld 9 - 48308 Senden (Germania).

Rappresentata in Italia da: società I.C.F. S.r.l. Industria Chimica Fine con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano (Cremona) – Via Benzoni, 50 – codice fiscale n. 00853100196.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società aniMedica GmbH nello stabilimento sito in Im Südfeld 9 – 48308 Senden (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: Scatola contenente 1 contenitore spray - A.I.C. n. 103980013.

Composizione: ciascun contenitore spray contiene:

Principi attivi:

Clortetraciclina cloridrato 3,210 g (equivalenti al 2,45% p/p)

(equivalenti a 2,983 g di clortetraciclina).

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione Bovini, ovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento delle ferite superficiali traumatiche o chirurgiche, contaminate con agenti sensibili alla clortetraciclina. Il prodotto può essere impiegato come parte di un trattamento per le infezioni superficiali della cute e dell'unghione, in particolare per le

dermatiti interdigitali (dermatite e flemmone interdigitale) e per le dermatiti digitali causate da microrganismi sensibili alla clortetraciclina.

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: zero giorni.

Latte: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A03995

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Chieti

Con decreto n.7711 del 26 gennaio 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010 al registro n.1 foglio n.117, è trasferita dal Demanio al Patrimonio dello Stato l'area demaniale sita in Comune di Chieti - località San Martino, della superficie di mq 2526 circa, sulla quale insiste un tratto dismesso della condotta irrigua di competenza del Consorzio di Bonifica Centro, avente la configurazione di una fascia di terreno lunga ml 505 circa e larga ml 5,00 circa, censita nel Catasto Terreni del Comune di Chieti, al foglio n. 17, particelle: 5205, 5204, 5142 e 5202, non più utile ai fini della bonifica.

10A03991

Approvazione delle modifiche all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, comma 1, dello statuto dell'Ente Nazionale Risi di Milano.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2010, sono approvate, le modifiche all'art. 5, comma 1 e all'art. 6, comma 1, dello Statuto dell'Ente Nazionale Risi con sede in Milano.

Per la consultazione del testo integrale della modifiche statutarie si rinvia al sito internet: www.enterisi.it

10A03993

Comunicato di avvenuta registrazione del decreto 25 febbraio 2010, concernente «Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie recate dal regolamento (UE) n. 1233/2009 della Commissione per il sostegno del mercato nel settore del latte».

Il decreto ministeriale 25 febbraio 2010, concernente «Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie recate dal regolamento (UE) n. 1233/2009 della Commissione per il sostegno del mercato nel settore del latte», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2010, è stato registrato dalla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 145, in data 9 marzo 2010.

10A04163

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione dello statuto dell'Ente Parco nazionale dell'Asinara

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. U.prot DPN-DEC-2010-0000157 del 12 marzo 2010, è stato adottato lo statuto dell'Ente Parco nazionale dell'Asinara di cui alla delibeazione del Commissario straordinario n. 19 del 16 giugno 2009.

10A04010

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-081) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.